

**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NR. 9455
ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 s.m.i.**

NOTE degli artt. 30 ss. D.Lgs. 81/2015 s.m.i.

E A NORMA DELL'ATTO CON N. di CIG: B535DFD8E8

UTILIZZATORE	
NOME: ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI MATERA P.IVA: 80006070777 - C.F.: 80006070777 INDIRIZZO: Via degli Aragonesi Numero 55, 75100 MATERA MT SEDE LEGALE: Via degli aragonesi, 55 75100 MATERA MT RAPPRESENTANTE LEGALE O PROCURATORE: Domenico Laviola REFERENTE OPERATIVO: Domenico Laviola	

RISCHI PROFESSIONALI

CLASSE DI RISCHIO INAIL: 0722 TASSO INAIL: 4 POSIZIONE ASSICURATIVA INAIL UTILIZZATORE: 92719320
PER LE INFORMAZIONI SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTE DEI LAVORATORI E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, NONCHE'
PER LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 40 CCNL ApL, SI RIMANDA AL "MODULO RILEVAMENTO RISCHI" ALLEGATO AL PRESENTE
CONTRATTO, DEL QUALE E' PARTE INTEGRANTE

DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE	INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE
DATA STIPULA: 17/01/2025 DATA INIZIO: 20/01/2025 DURATA PREVISTA: fino al 30/06/2025 Salvo proroghe che verranno di volta in volta pattuite ORARIO: Part-time 12 ore settimanali lun e mer dalle 09.00 alle 13.30 e ven dalle 16.00 alle 19.00 PART TIME: 33.33% LUOGO DI LAVORO: Via Degli Aragonesi, 55 75100 MATERA MT	MANSIONI: Impiegato amministrativo INQUADRAMENTO ART. 27 CCNL ApL: B QUALIFICA: Impiegati LIVELLO/CATEGORIA: B1 Livello B1 CCNL DI RIFERIMENTO: Enti Pubblici NON Economici RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO COMUNICATA: Eur. 12,01385 ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ECCEDENTI IL CCNL: Elementi ricorrenti: Elementi variabili:
FATTURAZIONE	CONTRATTO INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO APPLICATO DALL'UTILIZZATORE: MOLTIPLICATORE 1,830 TARIFFE ORE ORDINARIE Eur. 21,99 Come da Proposta Commerciale CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO 30 GG. FINE MESE ALL' ATTENZIONE DI: Domenico Laviola E-MAIL REF. FATTURAZIONE: aracioppi@tiscali.it INDIRIZZO DI FATTURAZIONE: Via degli Aragonesi Numero 55, 75100 MATERA MT

L'UTILIZZATORE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE TUTTE LE INFORMAZIONI RILASCIATE IN QUESTO CONTRATTO SONO CORRETTE E VERITIERE.

LE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO.

ADECCO ITALIA S.P.A.
Signed by
FABIO VINCENZO
Date: 2025/01/20 11:39:40 CET

UTILIZZATORE
Domenico Laviola
Signed by
Domenico Laviola
Date: 2025/01/20 11:24:10
CET

L'UTILIZZATORE DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NEL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCETTARLE SENZA RISERVE.
IN PARTICOLARE, AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C., L'UTILIZZATORE DICHIARA DI CONOSCERE GLI art. 6 (Informazione e formazione sulla sicurezza); 7 (Obblighi di prevenzione e protezione); 8 (DPI); 9 (Obblighi formativi e giusta causa di dimissioni); 10 (Infortunio) e 11 (Sorveglianza sanitaria); 12 (Responsabilità, obblighi e manleva dell'utilizzatore); 13 (Responsabilità condotta del lavoratore somministrato); 16 (Obblighi retributivi e contributivi dell'utilizzatore); 20 (Successione di contratti e festività); 23 (Servizi resi); 25 (Assunzioni incentive); 29 (Incremento automatico); 30 (Rifaturatione assenteismo e Fermo Tecnico); 36 (Invalidità del contratto); 37 (Limitazione di responsabilità); 39 (Clausola risolutiva espressa); 40 (Foro di Milano); 41 (Codice di condotta e modello organizzativo); 42 (Conflitto di interessi).

UTILIZZATORE

Domenico Laviola
Signed by
Domenico Laviola
Date: 2025/01/20 11:24:10
CET

1. Le presenti condizioni generali sono stabiliti in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2015 e s.m.i. (di seguito il "Decreto") e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro di volta in volta vigente (di seguito il "CCNL Apl"). Qualora il Contratto di somministrazione di lavoro (di seguito "Contratto") rientri nell'ambito di applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i. Le parti assumono i previsti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'Utilizzatore si impegna - qualora il presente Contratto sia accessorio, in tutto o in parte, ad un contratto e/o subcontracto soggetto all'applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i. - ad informarne tempestivamente Adecco Italia S.p.A. (di seguito "Adecco"), indicando contemporaneamente i codici CIG e CUP (ove previsto), mallevando e tenendo indenne Adecco da qualsiasi responsabilità e conseguenza in caso di omissione e/o inesatta e/o parziale informazione a riguardo.
2. Il personale messo a disposizione è impiegato in conformità alle disposizioni contenute nel Contratto. Adecco attesta che i lavoratori messi a disposizione sono assunti regolarmente e nel rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza sociale.
3. Il Contratto, anche in caso di sottoscrizione dello stesso a mezzo di firma digitale deve essere sottoscritto tra Adecco e l'Utilizzatore prima dell'inizio della missione.
- CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE**
- SICUREZZA DEI LAVORATORI**
4. L'Utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
5. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Utilizzatore, sotto la propria responsabilità, comunica ad Adecco, utilizzando il Modulo rilevamento rischi. Le indicazioni di eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione adottate per la mansione, l'Utilizzatore si impegna, inoltre, a comunicare ad Adecco ogni eventuale modifica alle sopra riportate indicazioni che interverga nel corso dello stesso contratto, per il conseguente aggiornamento allo stesso Modulo rilevamento rischi che ai sensi di legge da considerarsi parte integrante del Contratto.
6. Ai sensi e per gli effetti del co. 4 dell'articolo 35 del Decreto e degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l'Utilizzatore si impegna ad assicurare ai lavoratori interventi informativi e formativi relativi alla sicurezza e la salute connesi alle attività produttive, ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento e della specifica attività dell'Utilizzatore, alla mansione ed ai luoghi di lavoro nonché a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa che dovranno svolgere, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Ai sensi della normativa applicabile tali attività dovranno avvenire all'inizio dell'utilizzazione dei lavoratori e comunque prima dell'inizio effettivo dell'attività lavorativa.
7. Ai sensi e per gli effetti del co. 4 dell'articolo 35 del Decreto, l'Utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per l'eventuale violazione degli obblighi di sicurezza individuali da legge e dai contratti collettivi.
8. I dispositivi di protezione individuali (DPI) per i lavoratori, ove necessari, saranno forniti dall'Utilizzatore conformemente alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
9. La mancata osservanza da parte dell'Utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal CCNL Apl. e dal CCNL dello stesso applicata, con particolare riferimento all'attività di informazione, formazione ed addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza (DPI), costituisce giusta causa di dimissione del lavoratore qualora nell'arco delle 24 ore da sua preventiva comunicazione della violazione all'Utilizzatore non si determini la rimozione della violazione. Al lavoratore dimessosi per giusta causa compete l'intero trattamento retroattivo per il periodo contrattualmente previsto, con oneri a carico dell'Utilizzatore come disciplinato dal CCNL Apl.. Il trattamento retroattivo del lavoratore sarà anticipato da Adecco con le previste modalità di erogazione e fatturato all'Utilizzatore, comprensivo del margine di Adecco, alla prima scadenza utile.
10. In caso di infortunio dei lavoratori, l'Utilizzatore comunicherà immediatamente per iscritto nella giornata stessa, alla filiale Adecco di competenza, ogni informazione utile relativa all'evento affinché quest'ultima possa provvedere ai relativi adempimenti.
11. Ai sensi del CCNL Apl. e dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 7/2005, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ove prevista, sarà effettuata a cura dell'Utilizzatore, che se ne assume la piena responsabilità. L'Utilizzatore, ai sensi dell'art. 25, co. 1, lettera e-bis) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., tramite il suo medico competente, si impegnă altresì a richiedere al lavoratore copia della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. Nel caso in cui il giudizio espresso dal proprio medico competente non sia di piena idoneità, l'Utilizzatore si impegna ad informare tempestivamente Adecco per iscritto delle conseguenti azioni poste in essere a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti. Alla cessazione del rapporto di lavoro, l'Utilizzatore s'impegna inoltre a consegnare al lavoratore, tramite il suo medico competente, una copia della sua cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, co. 1, lettera c) del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE

12. L'Utilizzatore:
- (i) si impegna a comunicare ad Adecco, qualora necessarie ai sensi di legge, la sussistenza delle condizioni di cui all'art 19 comma 1 del Decreto, fornendo altresì la formulazione da riportare sul contratto di lavoro a scopo di somministrazione;
 - (ii) ove richieda ad Adecco che il Contratto sia eseguito con lavoratori di cui all'art. 2, co. 29 della Legge 9/2012 e s.m.i., si impegna a comunicare ad Adecco la sussistenza dei relativi requisiti (riportati sul fronte del Contratto);
 - (iii) dichiara che non sussistono elementi ostativi alla stipulazione del Contratto e si impegna altresì a comunicare tempestivamente ad Adecco l'eventuale insorgenza nel corso del rapporto di somministrazione;
 - (iv) comunicherà inoltre ad Adecco (alla filiale di competenza assegnata) le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo ma non esauritivo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori, le circostanze che possono fornire oggetto di contestazione disciplinare nonché ogni modifica del trattamento economico a favore dei lavoratori medesimi;
 - (v) in relazione agli obblighi disposti dall'art. 25-bis DPR 313/2002, s'impegna a comunicare ad Adecco se l'attività professionale, per la quale deve essere impiegato a suo favore il lavoratore somministrato, comporti contatti diretti e regolari con minori;
 - (vi) garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo, e notturno;
 - (vii) si impegna a comunicare ad Adecco tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. 104/2022 e s.m.i. al fine di consentirne la corretta comunicazione ai lavoratori nel rispetto della vigente normativa.
- L'Utilizzatore è responsabile della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente paragrafo, laddove applicabili, così come della loro permanenza durante tutta la durata del rapporto di somministrazione e si impegna a comunicarne tempestivamente ad Adecco ogni modifica o cessazione che dovesse intervenire nel corso del rapporto. L'Utilizzatore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne Adecco da ogni conseguenza negativa derivante dalla violazione, non sussistenza o non correttezza degli obblighi, impegni e dichiarazioni di cui ai precedenti punti da i) a vi) o nel caso in cui venga accertata la sussistenza di uno o più degli elementi ostativi descritti al precedente punto iii).
13. Ai sensi dell'art. 35, co. 7, del Decreto l'Utilizzatore è responsabile degli eventuali danni nei confronti dei terzi causati dal lavoratore e/o sofferti da questi ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli.
14. Adecco si impegna a corrispondere direttamente al lavoratore il trattamento economico cui questo ha diritto ed a versare i relativi contributi assistenziali e previdenziali sulla base delle informazioni ricevute dall'Utilizzatore.
15. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33, co. 2 e nel rispetto dell'art. 35, co. 1 (c.d. principio di parità di trattamento) del Decreto l'Utilizzatore comunicherà alla filiale Adecco di competenza le "Condizioni economiche e normative" applicabili, mallevando e tenendo indenne Adecco da qualsiasi eventuale conseguenza derivante dell'inosservanza di quanto sopra previsto. L'Utilizzatore comunicherà altresì i periodi di lavoro intercorsi con i lavoratori associati al Contratto ai fini della corretta determinazione degli scatti di anzianità ai sensi del CCNL Apl.. Ai sensi dell'art. 31, co. 3 del Decreto l'Utilizzatore è tenuto ad informare i lavoratori in somministrazione dei posti di lavoro vacanti a tempo indeterminato presso lo stesso. L'Utilizzatore è tenuto, altresì, a comunicare alle proprie rappresentanze sindacali le informazioni previste dall'art. 36, co. 3 del Decreto.
16. Fermo rimanendo l'obbligo di rimborso ex art. 32 c.2 d.lgs. n. 81/2015, l'Utilizzatore si obbliga a tenere indenne Adecco per le somme a titolo di retribuzione e di contributi che questa sia obbligata a versare al lavoratore che trovinò titolo nella prestazione di lavoro resa in favore dell'Utilizzatore o forza di trattamenti economici applicati ai lavoratori dell'Utilizzatore anche se non dichiarati o concordati alla stipula del contratto o dovute da Adecco in forza di una sentenza di condanna anche non definitiva, anche ove l'Utilizzatore non abbia partecipato al giudizio. In caso di condanna solidaile l'Utilizzatore si obbliga a tenere indenne Adecco per la sua spettanza. Tali oneri saranno corrisposti comprensivi del corrispettivo previsto dal Contratto.
17. L'Utilizzatore, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di Adecco, in caso di inadempimento della stessa corrisponderà al lavoratore il trattamento economico concordato e provvederà al versamento dei relativi contributi previdenziali.
18. Compatibilmente con il mercato del lavoro territorialmente interessato e con riferimento alla mansione di cui al Contratto, Adecco si impegna su esplicita richiesta dell'Utilizzatore e nei termini concordati, a proporre nuove candidature al fine di sostituire il lavoratore nel rispetto della vigente normativa, in caso di sua assenza per malattia, infortunio, maternità ed in ogni caso di impossibilità sopravvenuta del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa, oltre che in caso di mancato superamento del periodo di prova nonché in caso di licenziamento per giusta causa. In assenza di tale richiesta, il Contratto di intenderà risolto, fermo restando il diritto di Adecco a percepire tutti i rimborsi degli oneri sostenuti e da sostenere, comprensivi del corrispettivo previsto dal Contratto.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

19. Il lavoratore è interamente retribuito da Adecco e non dovrà ricevere alcuna retribuzione e/o compenso ovvero somme di denaro dall'Utilizzatore.
20. L'Utilizzatore corrisponderà ad Adecco il corrispettivo pattuito, nonché gli importi previsti per erogazioni di servizi aggiuntivi come previsto dalla proposta commerciale. Qualora il lavoratore sia stato inserito in un percorso di politica attiva, all'Utilizzatore non verrà fatturato alcuna somma riconducibile alla misura "incontro domanda-offerta di lavoro", coperta da parte dello specifico percorso di politica attiva. Qualora vi sia una successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine ai quali risulti associato lo stesso lavoratore, adibito alla stessa mansione e con lo stesso inquadramento, intervallati da festività natalizie e non, così come disciplinato dal CCNL Apl.. Adecco corrisponderà al lavoratore la retribuzione ivi prevista, fatturandone all'Utilizzatore l'importo corrispondente, comprensivo del margine Adecco, alla prima scadenza utile. Con riferimento a tale successione di contratti, l'Utilizzatore solleverà e malleverà Adecco da ogni eventuale ulteriore responsabilità e conseguenza negativa dovesse derivare.
21. Qualora, in riferimento ai lavoratori assunti a tempo determinato da Adecco in esecuzione del Contratto, si verifichino le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 8/2018 Adecco, alla prima scadenza utile, fatturerà all'Utilizzatore il relativo importo di ciascun contributo aggiuntivo per singolo lavoratore, comprensivo di margine. Per il corretto conteggio di tale contributo aggiuntivo, l'Utilizzatore si impegna a comunicare ad Adecco se, con tali lavoratori, abbia già instaurato - direttamente o indirettamente tramite somministrazione con altra Agenzia per il Lavoro - precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato. In difetto, Adecco si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzatore di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivare da eventuali inesattezze di tale comunicazione.
22. Se prestato dall'offerta commerciale, Adecco fatturerà un importo una tantum a titolo di "prima attivazione del servizio" alla sottoscrizione del primo contratto di somministrazione di lavoro a termine. Per "prima attivazione" si intende anche la sottoscrizione di un nuovo contratto di somministrazione di lavoro a termine quando, nell'arco dell'anno solare precedente a quello dell'attivazione, l'Utilizzatore non abbia usufruito del medesimo servizio da parte di Adecco. Adecco fatturerà altresì gli ulteriori importi previsti nella proposta commerciale che qui si intendono ripetuti e trascritti.
23. Nell'ipotesi di assunzioni - o comunque contrattualizzazioni, anche con altre Apl - della/risorsa/e associa/e al contratto di somministrazione da parte dell'Utilizzatore, qualora avvenuta in vigore del contratto o entro sei mesi dalla conclusione dello stesso, Adecco fatturerà all'Utilizzatore la conclusione del contratto (eventuali proroghe comprese), per i servizi resi all'Utilizzatore in relazione alla missione, un importo una tantum, in un'unica soluzione, secondo quanto precisato nella proposta commerciale sottoscritta dalle Parti, L'Utilizzatore si impegna, quindi, a comunicare tempestivamente ad Adecco l'avvenuta assunzione/contrattualizzazione della risorsa associata al contratto di somministrazione.
24. La fatturazione da parte di Adecco sarà effettuata in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate a mezzo di sistemi di rilevazione elettronica delle presenze del lavoratore, compresa la geolocalizzazione (di seguito i "Sistemi"), come risultanti nella piattaforma web appositamente dedicata (di seguito la "Piattaforma") oppure raccolte tramite modulo denominato "Bollettino", nonché a tutte le indennità e/o contributi contrattualmente dovute. I dati riportati nella Piattaforma, approvati e/o modificati dall'Utilizzatore, o il Bollettino che verrà sottoscritto in termini di accettazione dall'Utilizzatore, costituiscono titolo per il pagamento del corrispettivo pattuito in favore di Adecco. I Sistemi costituiranno la fonte primaria per la rilevazione delle presenze. L'adozione del sistema di rilevazione tramite Bollettino comporterà la fatturazione di un importo a titolo di rimborso spese. Nell'ipotesi di mancato o erroneo funzionamento dei Sistemi o di mancata consegna del Bollettino verranno fatturate le ore contrattualmente previste, salvo conguaglio.
25. Nel caso in cui Adecco, in esecuzione del Contratto, provveda ad un'assunzione a qualunque titolo incentivata (che si tratti di incentivo economico, esonero contributivo, sgravio contributivo o qualsiasi altro possibile fattispecie) l'Utilizzatore dichiara espressamente che sussistono le condizioni previste dalla legge per la concessione dell'agevolazione e di incentivazione all'assunzione e garantisce il rispetto dei requisiti posti dalle norme e dalla prassi amministrativa a suo carico per beneficiarne legittimamente. L'Utilizzatore dichiara altresì che non sussistono allo stato attuale elementi ostativi alla concessione dell'agevolazione o dell'incentivazione di cui al periodo che precede e si impegna a comunicare ad Adecco la sopravvenuta di eventuali elementi ostativi alla concessione degli incentivi menzionati nel periodo che precede, a qualunque titolo ottenuti, nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della prima fattura. L'Utilizzatore si impegna altresì a mallevare e tenere indenne Adecco da qualsiasi responsabilità che dovesse capire ad Adecco per la insussistenza delle dichiarazioni sopramenzionate o per la insussistenza delle condizioni che legittimano la concessione dell'agevolazione o della incentivazione di cui sopra o in caso di sussistenza dei suddetti elementi ostativi non resi noti. Qualora tali elementi ostativi dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Utilizzatore si impegna a comunicarli ad Adecco entro e non oltre 5 giorni dalla loro insorgenza, mallevando Adecco in caso di omissione o ritardata comunicazione.
26. L'invio della fattura, ai sensi della L. 205/2017, avverrà, ove previsto dalla Legge, attraverso il Sistema di Intercambio (SDI). Nell'ipotesi in cui l'Utilizzatore richieda l'invio o la consegna della fattura in formato cartaceo, verrà fatturato un importo a titolo di rimborso spese.
27. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione, la tariffa applicativa sarà quella concordata nella proposta commerciale.
28. Le tariffe pattuite ed i relativi moltiplicatori si adegueranno automaticamente ad eventuali aumenti degli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali, relativi al rapporto di somministrazione, intervenute durante o anche successivamente alla somministrazione stessa e derivanti da, a titolo esemplificativo e non esauritivo, modifiche legislative, rinnovi di contratto collettivo, sia nazionale che di secondo livello, disposizioni amministrative degli Enti Previdenziali e Assistenziali. Nella fattispecie di cui sopra saranno adeguati automaticamente anche tutti gli altri istituti che compongono la retribuzione dei lavoratori che saranno interessati da tali eventuali variazioni. I suddetti adeguamenti saranno fatturati, comprensivi del margine di Adecco, all'Utilizzatore contestualmente al verificarsi della variazione stessa. Resta inoltre inteso che, in caso di sopravvenuto aggravio del costo del lavoro per qualsivoglia motivazione (a titolo esemplificativo, ma non esauritivo, per eventuale di richieste di incertezza di elementi economici o sgravio contributivi di qualsiasi natura o richiesta di restituzione da parte degli enti competenti), l'Utilizzatore rimborsarà ad Adecco la parte di costo non ricompresa nelle precedenti fature, con le modalità e scadenze abituali, con specifica fatturazione anche successiva alla scadenza del Contratto.
29. Fermo restando quanto eventualmente pattuito diversamente nella proposta commerciale o in norma di leggeiderogabili, le tariffe pattuite e, proporzionalmente i relativi moltiplicatori, si adegueranno altresì automaticamente al 1° gennaio di ogni anno di durata del Contratto in misura percentuale equivalente al tasso di inflazione così come determinato dall'Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intra Comunità media annuo vigente a data ferma, fermo restando che tale adeguamento non potrà essere inferiore allo 0,5%.
30. Fermo restando tutte le condizioni previste dal Contratto, e come previsto all'art. 33 co. 2 del Decreto, il costo del lavoro riferito alla retribuzione diretta, non raffatturato all'Utilizzatore sarà sostenuto da Adecco fino all'assorbimento del margine lordo generato dal singolo lavoratore nel mese di competenza. Nell'ipotesi in cui detto costo sia superiore al margine lordo generato, la differenza verrà raffatturata da Adecco all'Utilizzatore nel mese successivo all'accidimento. In aggiunta, tutti ratei di retribuzione indiretta e differita saranno fatturati da Adecco, comprensivi di servizi così come pattuito nella proposta commerciale. In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, anche per cause non imputabili all'Utilizzatore, lo stesso sarà comunque tenuto al pagamento del corrispettivo concordato con Adecco e alla retribuzione dei lavoratori di cui al presente Contratto.
31. Il mancato rispetto del termine di pagamento da parte dell'Utilizzatore comporta la facoltà di Adecco di exigere immediatamente le somme ancora dovute in forza del Contratto e di tutti gli altri contratti in vigore indipendentemente dalle modalità di pagamento o dalla scadenza prevista, oltre al pagamento degli interessi, automaticamente applicati a norma degli art. 4 co. 1 e 5 co. 1 del D.Lgs. 23/102 e s.m.i., nonché l'importo forfettario previsto a titolo di risarcimento danno ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23/102 e s.m.i.. In caso di sottoscrizione dei contratti di somministrazione a mezzo di firma digitale - la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca della firma digitale stessa.
32. In conformità al D.Lgs. 8/2005 e s.m.i. e del DPR del 22 febbraio 2013 e s.m.i., la sottoscrizione a mezzo di firma digitale o di firma elettronica avanzata ("FEA") del contratto di somministrazione, la cui validità non sia scaduta, ovvero, non revocata o sospesa, soddisfa il requisito legale della forma scritta, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2/702 c.c., ed è provista dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c..
33. L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave o certificato revocabile, scaduta/o o sospesa/ equivalente a mancata sottoscrizione del Contratto. A tal scopo, ciascuna delle parti comunicherà all'altra parte la revoca o la sospensione della firma digitale o della FEA che avranno effetto da tali date o, in mancanza, dal momento della pubblicazione.
34. L'apposizione di firma digitale o di FEA avanzata integra e sostituisce, ad ogni fine prevista dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
35. Il Contratto - sottoscritto a mezzo di firma digitale o FEA - e tutte le relative conseguenti comunicazioni, verranno inviate per posta elettronica agli indirizzi comunicati reciprocamente da Adecco e dall'Utilizzatore e il Contratto si considererà concluso al momento della ricezione dello stesso controfirmato nelle modalità di cui sopra all'indirizzo di posta elettronica comunicati.

CLAUSOLE FINALI

36. Qualora una qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà la invalidità delle restanti clausole del Contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
37. Ad eccezione dei casi di colpa e colpa grave così come disciplinati dall'art 1229 Cod. Civ. e ferme restando le coperture assicurative di vola in vola in vigore, le Parti convengono che eventuali pretese risarcitorie (anche in forma di penale) nei confronti di Adecco in relazione all'esecuzione del servizio non potranno eccedere - singolarmente o congiuntamente con altre precedenti o contestuali - il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore di quest'ultima. In ogni caso le Parti convengono che: (i) Adecco non è responsabile per i danni indiretti o perdite di profitto patiti dal Cliente o da parti terze, (ii) il presente articolo ha valore prevalente su ogni altra indicazione, anche se contenuta in altre fonti contrattuali e che, in ogni caso, eventuali previsioni diverse e/o contrarie si intendono come non apposte. Il Cliente rinuncia fin d'ora espressamente ad ogni pretesa risarcitoria per la parte che ecceda o diverga da quanto sopra previsto.
38. In caso di inadempimento dell'Utilizzatore, Adecco avrà la facoltà, ma non l'obbligo, prima di intimare la risoluzione del contratto e/o di esigere il pagamento di quanto dovuto, di promuovere un procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010.
39. Adecco potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, senza necessità di costituzione in mora o domanda giudiziale, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) qualora vi sia ritardo nei pagamenti, anche di una sola mensilità, da parte dell'Utilizzatore superiore al 30 gg. rispetto alle scadenze; b) siano rilevati protesti di effetti cambiari o assegni emessi dall'Utilizzatore; c) siano promesse nei confronti dell'Utilizzatore procedure esecutive immobiliari; d) l'Utilizzatore sia ammesso o sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale. A tal fine l'Utilizzatore dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente accordo. Al verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti a), b), c) d), ove Adecco intenda avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, Adecco interromperà la missione di tutti i lavoratori in forza presso l'Utilizzatore con effetto immediato, fermo restando la corresponsione integrale del trattamento economico originariamente previsto sino alla scadenza naturale dei contratti con i lavoratori, come altresì previsto dal CCNL Apl., oltre ai corrispettivi dovuti ad Adecco.
40. Qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
41. Il Gruppo Adecco ha attivato da tempo un proprio percorso di responsabilità sociale e si è dotato il proprio Codice di Condotta; ii) e del Codice di Condotta per le Terze Parti, disponibili sul sito <https://adeccogroup.it/>. Adecco, in aderenza a tali principi, ha aderito al Codice di Condotta del Gruppo Adecco ed ha adottato e diffuso il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 disponibile sul sito <https://adeccogroup.it/chi-siamo/conformita-ed-etica/>. In particolare, Adecco Italia partecipa all'iniziativa dell'ONU Global Compact ed osserva la SA8000 (Social Accountability 8000) provvedendo ad informare e formare i propri dipendenti dei principi e delle prescrizioni inerenti. Adesso Italia invita tutti i suoi clienti a condividere questi valori nella conduzione della propria attività e nella gestione dei rapporti interpersonali. Con la sottoscrizione del Contratto, accetta espressamente e si impegna ad osservare, nello svolgimento delle attività previste contrattualmente, le regole, le procedure ed i principi etico/comportamentali contenuti nei Codici di Condotta di Gruppo e nel Modello Organizzativo di Adecco Italia. La non veridicità di quanto dichiarato nel presente articolo, nonché la violazione degli obblighi previsti dal suddetto, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale da parte dell'Utilizzatore e, di conseguenza, costituisce causa di risoluzione del Contratto da parte di Adecco.
42. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Utilizzatore dichiara l'insussistenza di una situazione di conflitto d'interessi, sia pure potenziale e/o percepita da parte di tutti i dipendenti coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione del servizio oggetto del Contratto e dei soggetti/i firmatari/i (di seguito anche "Soggetti Attivi") nei confronti di Adecco. Parimente, l'Utilizzatore dichiara che non sussistono incompatibilità di alcun tipo da parte dei Soggetti Attivi, ivi incluse anche le ricoperte cariche pubbliche o di incarico di pubblico servizio che possano configgersi con l'oggetto del Contratto. L'Utilizzatore si impegna a segnalare tempestivamente in forma scritta ad Adecco l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità che dovessero avere impatti nello svolgimento dell'oggetto del Contratto. La non veridicità di quanto dichiarato nel presente articolo, nonché la violazione degli obblighi previsti dal suddetto, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale da parte dell'Utilizzatore e, di conseguenza, costituisce causa di risoluzione immediata del Contratto da parte di Adecco.
43. Ciascuna Parte è tenuta a ottemperare agli obblighi in materia di dati personali (come definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) ai sensi di qualsivoglia normativa applicabile, per quanto concerne la protezione dei dati e la privacy in relazione alle proprie attività, in conformità al Contratto e/o in riferimento ai servizi ad esso legati. Le Parti riconoscono e convergono che ciascuna Parte agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto concerne le proprie attività e di trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura e fruizione dei Servizi. Ciascuna Parte in qualità di titolare del trattamento, ha la facoltà di divulgare dati personali all'altra Parte, che agisce a sua volta in qualità di titolare della missiva di trattamento dei dati personali in relazione ai Servizi; e) gli altri che, per quanto concerne i medesimi dati personali, vi sia un valido motivo di trattamento ai sensi delle normative applicabili in materia di protezione dei dati per la condivisione di tali informazioni con l'altra Parte.
44. Con la presente, le Parti danno atto di recipre quanto previsto nella Decisione (UE) 2021/914 adottata dalla Commissione Europea relativa alle Standard Contractual Clauses (di seguito "SCC" o "Clausole") per regolare eventuali i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (Modulo uno: trasferimento dati Titolare - Titolare). In particolare, il documento viene implementato con le seguenti precisazioni: Clausola 7 – Clausola di adesione successiva: questa clausola opzionale deve ritenersi inclusa. Clausola 9- Ricerca a sorso responsabili del trattamento: non trova applicazione. Clausola 11 - Ricorso: la clausola opzionale 11(a) deve ritenersi inclusa. Clausola 13 (a) - Controllo: l'esportatore dei dati è stabilito in uno Stato membro dell'Unione Europea. Clausola 17 – Legge applicabile: le parti convengono che le presenti clausole sono disciplinate dalla legge dello Stato italiano. Clausola 18 (b) - Scelta del foro e giurisdizione – Milano. Il testo completo dell'Allegato è consultabile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN>.